



Schematizzazione Movimentazione Italia / Romania – Romania / Italia

MOVIMENTAZIONE ITALIA - ROMANIA

Si informano i viaggiatori dell'entrata in vigore della Decisione 9 del Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza dell'11 febbraio 2021, che modifica il regime degli ingressi in Romania a partire dalle 00.00 del 13 febbraio 2021.

1. Per l'ingresso in Romania da parte di viaggiatori che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi della "lista gialla" (<http://www.cnsct.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19>) – con l'eccezione del Regno Unito, per il quale vigono ulteriori restrizioni – è necessario esibire alla frontiera un test per il SARSCov-2-RT-PCR (con risultato negativo) effettuato entro le 72 ore precedenti.

Sono esentati **solo** i viaggiatori che rientrano nelle categorie seguenti:

- persone vaccinate (inclusa seconda dose) da almeno 10 giorni dall'entrata in territorio rumeno;
- persone risultate positive all'infezione da SARS-CoV-2 nei 90 giorni precedenti l'ingresso in Romania e che ne abbiano avuto conferma almeno 14 giorni prima di entrare in Romania.
- conducenti di automezzi con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate;
- conducenti di autovetture che hanno più di 9 posti, compreso il sedile del conducente;
- autisti di cui ai punti precedenti che si muovono per esercitare la professione nel proprio Stato di residenza da un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato dell'Unione Europea dallo Stato di residenza, indipendentemente dal fatto che lo spostamento sia effettuato con mezzi individuali o per proprio conto;
- piloti di aeromobili e personale navigante;
- membri di missioni diplomatiche, uffici consolari e altre missioni diplomatiche accreditate a Bucarest, titolari di passaporti diplomatici, personale assimilato a personale diplomatico, nonché membri del Corpo diplomatico e consolare rumeno e titolari di passaporti diplomatici e di servizio, nonché membri delle loro famiglie;
- personale navigante rumeno, marittimo e di navigazione fluviale, rimpatriato con qualsiasi mezzo di trasporto, su presentazione alle autorità competenti del "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", un modello del quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
- personale di navigazione marittima e fluviale che effettua lo scambio di equipaggio a bordo di navi situate nei porti rumeni, indipendentemente dalla bandiera battuta, se all'ingresso nel paese, nonché all'imbarco / sbarco dalla nave, presenta alle autorità competenti un "certificato per i lavoratori del settore dei trasporti internazionali", il cui modello è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie C, n. 96 I del 24 marzo 2020;
- personale di navigazione che sbarca da navi della navigazione interna battenti bandiera rumena in un porto rumeno, a condizione che i datori di lavoro forniscano il certificato per i lavoratori dei trasporti internazionali e l'equipaggiamento di

protezione personale contro il COVID-19, per il tempo di viaggio dalla nave al luogo in cui può essere contattato tra i viaggi;

- lavoratori transfrontalieri che entrano in Romania da Ungheria, Bulgaria, Serbia, Ucraina o Repubblica di Moldavia, nonché cittadini rumeni impiegati da operatori economici dei paesi citati, che all'ingresso nel paese dimostrano i rapporti contrattuali con i rispettivi operatori economici.

NB. Tali viaggiatori sono esentati anche dalla quarantena dopo l'ingresso.

2. I viaggiatori che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi della “lista gialla” (link) – con l’eccezione del Regno Unito, per il quale vigono ulteriori restrizioni – che rientrano nelle categorie seguenti sono esentati dalla quarantena **a condizione che producano alla frontiera un test per il SARSCov-2-RT-PCR (con risultato negativo) effettuato entro le 72 ore precedenti:**

- persone che pur provenendo da aree / paesi in “lista gialla” hanno trascorso, prima di arrivare in Romania, gli ultimi 14 giorni consecutivi in una o più zone / paesi per i quali non è stabilito l’isolamento all’arrivo in Romania;
- persone che permangono sul territorio rumeno per un periodo inferiore a 72 ore;
- membri del Parlamento europeo, parlamentari e personale appartenente a istituzioni internazionali, nonché rappresentanti della Romania in organismi e organizzazioni internazionali di cui lo Stato rumeno è parte;
- meccanici di locomotive e personale ferroviario;
- dipendenti di operatori economici rumeni che eseguono lavori, in base ai contratti conclusi, fuori dal territorio rumeno, al loro rientro nel paese, se dimostrano i rapporti contrattuali con il beneficiario al di fuori del territorio nazionale;
- rappresentanti delle società estere che hanno filiali / succursali / rappresentanze o agenzie sul territorio nazionale, se all'ingresso sul territorio rumeno dimostrano i rapporti contrattuali con le entità economiche sul territorio nazionale;
- persone che entrano in Romania per attività di utilizzo, installazione, messa in servizio, manutenzione, assistenza di attrezzature e tecnologie nel campo medico, scientifico, economico, della difesa, dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, trasporti, nonché persone che svolgono attività professionali specifiche nei campi citati, se dimostrano i rapporti contrattuali / di collaborazione con il beneficiario / beneficiari sul territorio rumeno, nonché gli ispettori degli organismi internazionali;
- dipendenti del sistema nazionale di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale che rientrano in Romania da attività svolte per interesse professionale al di fuori del paese;
- alunni / studenti, cittadini rumeni o cittadini con domicilio o residenza fuori dalla Romania, che devono sostenere esami di ammissione o completare gli studi, che iniziano i loro studi in unità / istituzioni educative sul territorio del paese o viaggiano per attività legate all'inizio, l'organizzazione, la frequenza o il completamento degli studi, nonché i loro accompagnatori se minorenni;
- alunni / studenti che frequentano i corsi di alcune istituzioni educative dall'estero, si recano quotidianamente da loro e presentano documenti giustificativi, nonché i loro accompagnatori se minorenni;
- membri delle delegazioni sportive internazionali che partecipano a competizioni sportive organizzate sul territorio rumeno, in conformità con la legge, i funzionari

- dei forum sportivi internazionali che organizzano queste competizioni, gli arbitri delegati nonché i giornalisti accreditati a queste competizioni;
- atleti rumeni, che svolgono la loro attività in altri stati e che sono convocati nelle squadre nazionali per rappresentare la Romania in competizioni sportive organizzate in conformità con la legge, membri di delegazioni sportive rumene che rientrano in Romania da competizioni sportive internazionali, funzionari e arbitri rumeni che sono stati delegati a concorsi internazionali nonché giornalisti accreditati a questi eventi;
 - atleti stranieri titolari in squadre in Romania che rientrano nel paese in seguito alla partecipazione a una competizione internazionale ufficiale delle loro squadre e devono riprendere la loro attività sportiva presso il club, a condizione che abbiano concluso un contratto valido con una società sportiva in Romania;
 - persone che lavorano con un contratto di lavoro, nel campo dell'assistenza sociale negli Stati membri dell'UE, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
 - truppe cinematografiche che svolgono attività professionale sul territorio rumeno sulla base di un contratto o documento comprovante la necessità di essere nel paese, se presentano un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro e non oltre 48 ore prima dell'ingresso nel territorio nazionale;
 - persone in transito, se lasciano la Romania entro 24 ore dall'ingresso nel territorio del Paese;
 - persone consegnate alle autorità romene sulla base di accordi di riammissione, rientranti in procedure accelerate;
 - impiegati/rappresentanti di operatori economici romeni che viaggiano al di fuori della Romania per negoziati / firma di contratti / accordi commerciali, su presentazione di un test negativo per SARS-CoV-2, eseguito entro 48 dall'ingresso sul territorio nazionale e di documentazione giustificativa della partecipazione al negoziato o contratti / accordi firmati.
3. Tutti i restanti viaggiatori che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in uno dei Paesi della “lista gialla” (<http://www.cnsct.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19>) – con l’eccezione del Regno Unito, per il quale vigono ulteriori restrizioni – sono tenuti a presentare alla frontiera un test per il SARSCov-2-RT-PCR (con risultato negativo) effettuato entro le 72 ore precedenti **ma saranno comunque sottoposti al regime di isolamento dopo l’ingresso in Romania.**
4. I bambini di età inferiore ai 3 anni sono esentati dall’obbligo di test per il SARSCov-2-RT-PCR all’ingresso.

MOVIMENTAZIONE ROMANIA – ITALIA

I viaggiatori che facciano ingresso in Italia in provenienza dalla Romania sono tenuti a presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato

negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione, i viaggiatori sono tenuti a osservare un periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. Inoltre, tutti i viaggiatori che entrano in Italia devono presentare l'apposito modulo (si veda la pagina dedicata sul sito della Farnesina) di autodichiarazione per ingresso dall'estero, debitamente compilato.

A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, e fermi restando gli obblighi di informazione alle autorità sanitarie cui all'articolo 51 del citato DCPM, sono esentati dall'obbligo di presentazione del test molecolare o antigenico i seguenti viaggiatori:

- l'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante;
- coloro che sono in viaggio da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- coloro che entrano in territorio nazionale per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- cittadini e residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

- alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- persone in ingresso mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- persone in ingresso per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

Sono infine esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico i bambini di età inferiore ai due anni.